Oscuramento disposto

Numero registro generale 11913/2024
Numero sezionale 1895/2025
Numero di raccolta generale 18674/2025
Data pubblicazione 08/07/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

| | |
|---|---|
| LAURA TRICOMI | Presidente |
| ROSARIO CAIAZZO | Consigliere-Rel. |
| ANNAMARIA CASADONTE | Consigliere |
| MAURA CAPRIOLI | Consigliere |
| RITA ELVIRA A. RUSSO | Consigliere |

Oggetto

Omessa audizione di minori.

Ud. 13/05/2025 CC
CC
R.G.N. 11913/2024

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 11913/2024, proposto da

[redacted] rappres. e difesa dall'avv. [redacted] per procura speciale in atti;

-ricorrente –

-contro-

[redacted]

-intimata-

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte dell'Aquila , n. 312/2024, pubblicata il 4 marzo 2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

**RILEVATO CHE**

Con sentenza n. 199/2023 il Tribunale di Pescara, pronunciando nel giudizio divorzile proposto con ricorso depositato il 2.9.2018 da [redacted] nei confronti del coniuge [redacted] aveva rigettato la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente- non avendone la stessa diritto, sia sotto il profilo assistenziale che quello "compensativo-perequativo", evidenziando che, come emerso in modo inequivoco dall'istruttoria orale e documentale, la stessa, professionista titolata, svolgeva attività lavorativa come "operatrice Reiki" con lo pseudonimo di [redacted] sia presso il centro [redacted] sia presso la propria abitazione, nonché presso il Centro [redacted] di [redacted] e, inoltre, aveva instaurato una stabile convivenza di fatto; aveva confermato la disciplina dei rapporti non patrimoniali tra i genitori e i figli minori (rispettivamente di 17 e 15 anni) all'epoca concordata tra i coniugi (cioè, affido condiviso con collocamento preferenziale presso la madre, nell'abitazione in [redacted] con regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la disciplina dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi e tra questi e i loro figli e cioè l'obbligo, a carico del [redacted] di versare in favore della madre: a) la somma mensile di euro 600,00 per entrambi i figli a titolo di mantenimento ordinario; b) la somma corrispondente al canone di locazione dell'immobile di [redacted] abitato dalla resistente e dai loro figli ( o di altro immobile che i coniugi avessero individuato concordemente, come stabilito in separazione) nonché delle relative utenze domestiche; c) la somma pari al 50% delle spese straordinarie).

Il [redacted] impugnava la suddetta sentenza dinanzi la Corte di Appello dell'Aquila, chiedendo la riforma della stessa, laddove aveva disposto



Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

la collocazione preferenziale dei minori presso la madre, rigettando sia la domanda di collocamento prevalente che quella proposta in via subordinata, di collocamento paritetico, e aveva stabilito, oltre all'obbligo di contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 mensili ed al 50% delle spese straordinarie, l'ulteriore obbligo di pagare il canone di locazione e le utenze della casa in [redacted] abitata dalla [redacted] unitamente ai figli, o comunque di altro immobile.

Con sentenza n. 312/2024 la Corte di Appello dell'Aquila ha rigettato l'impugnativa confermando la sentenza impugnata, osservando che: in ordine al primo motivo di appello - relativo alla conferma dell'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, anziché presso il padre, o con collocamento paritetico- i minori, così come emerso dalla loro audizione, espletata nel corso del giudizio di primo grado, non avevano manifestato "disagio" o "sofferenza" derivanti dalla relazione sentimentale della madre con tale [redacted] riportando le loro dichiarazioni rese all'udienza del 19 luglio 2022, nel corso del giudizio di primo grado; non vi erano dunque ragioni per immutare l'assetto di collocamento, né in senso favorevole ad un collocamento prevalente presso il padre, né ad un collocamento a settimane alternate, ritenendo, peraltro, tale scelta subordinata contraria all'interesse dei minori se "*costretti ad uno spostamento continuo e ad una alternanza costante di habitat*"; circa il secondo motivo di appello, era da confermare l'obbligo in capo al [redacted] di pagamento del canone di locazione -oltre che delle utenze- della abitazione di [redacted] (modalità in origine concordata dalle parti in sede di modifica consensuale delle condizioni di separazione), o con riferimento ad altro immobile da individuare a cura delle parti e che, allo stato, l'obbligo era solo



Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

sospeso in quanto la [redacted] si era trasferita con i figli presso un immobile messo nella loro esclusiva disponibilità, con comodato gratuito, dal compagno di quest'ultima; il pagamento del canone e delle utenze non era un beneficio per l'ex moglie (una volta escluso il diritto all'assegno divorzile) ma un' "*obbligazione integrativa del contributo del mantenimento monetariamente quantificato e partecipe della relativa natura*", tenendo conto del tenore di vita goduto dai figli, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche degli stessi.

Avverso detta sentenza [redacted] propone ricorso per la cassazione con cinque motivi. Non si è costituita l'intimata, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato.

**RITENUTO CHE**

Il primo motivo deduce omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art 360 n. 4 cpc ), per non aver la Corte territoriale esaminato la documentazione allegata all'appello che comprovava che la [redacted] si era trasferita con i figli nell'abitazione del compagno, in [redacted] nonostante il dissenso manifestato dal ricorrente e senza tener conto degli interessi dei minori ed, in particolare, del figlio [redacted] che una volta trasferitosi, aveva manifestato un grande disagio, digitando al padre un messaggio in data 19.12.2022 con il quale lamentava che la mamma lo obbligava a dormire a casa del compagno._Invero, quest'ultimo- il quale per quanto emerso in sede di sua audizione dinanzi al Tribunale, non aveva buoni rapporti con il nuovo compagno della madre.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 315 *bis*, 336 *bis* e 337 *octies* cod. civ., introdotti dalla l. 219/2012 e dal d. lgs.



Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

154/2013, 12 della convenzione di New York e 6, convenzione di Strasburgo ( art 360 n. 3 cpc), per non aver la Corte d'appello, senza motivare, tenuto conto della richiesta del padre di procedere a nuova audizione dei figli, nonostante un' indagine siffatta ben poteva, ed anzi doveva, essere disposta, considerato che erano in discussione i diritti esistenziali del minore.

Il terzo motivo denunzia violazione art 132 n. 4 cpc e 118 disp att. cpc in relazione all'art 360 n. 4 cpc, per aver la Corte territoriale rigettato anche la richiesta di collocamento paritario, nonostante fosse pacifico ed incontestato, oltre che provato, che il [redacted] sapesse ben occuparsi dei figli, della loro cura, educazione, istruzione ed assistenza morale, motivando che il collocamento paritetico fosse contrario all'interesse dei minori perché sarebbero "*costretti ad uno spostamento continuo e ad una alternanza costante di habitat*", in maniera solamente apparente, considerando che da [redacted] sono pochi chilometri- circa 4- e, peraltro, che i figli ultradodicenni avevano dichiarato in sede di audizione di preferire siffatta collocazione [redacted] addirittura voleva abitare in modo prevalente con il padre).

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione artt.316 e 337 *ter* comma 4 cc in relazione all'art 360 comma 1 n. 3 cpc., per aver la Corte d'appello, dopo posto l'obbligo del contributo di mantenimento ordinario dei figli a carico del padre, aggiunto alla misura stabilita (euro 300,00 per ciascun figlio ) l'obbligo di pagamento di canoni di locazione ed utenze, in una misura nemmeno quantificata o quantificabile anche al fine di ritenere la congruità dell'onere, con affermazioni, del tutto generiche, sia sul tenore di vita dei ragazzi, non meglio chiarito, che sui tempi di permanenza presso ciascun genitore (non vi era la minima specificazione dei



Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

tempi), ma soprattutto senza chiarire quale fosse la capacità reddituale attuale del ricorrente, limitandosi semplicemente a ritenere "verosimile" che quest'ultimo avesse continuato l'attività di *trading*, pur cessata nel 2003, sol perché il fratello aveva svolto "numerose", non meglio chiarite, attività finanziarie, dubitando del fatto che lo stesso ricorrente, pur disoccupato, avesse fatto fronte alle obbligazioni di cui al patto del 2017 per sei anni circa, con i risparmi accumulati negli anni e con l'aiuto paterno.

Inoltre, il ricorrente lamenta che, nonostante solo all'esito del giudizio di primo grado si era finalmente chiarito che la [redacted] (che lo aveva sempre caparbiamente negato come pure statuito in prime cure) aveva sempre lavorato, la Corte di Appello non ha illustrato come sia stato stimato il fabbisogno filiale ordinario e le ragioni per cui la spesa abitativa e le utenze siano state poste integralmente a carico del padre (al di fuori persino dei patti intercorsi tra le parti, "confermati" dal giudice, e non dalle parti, considerato che il [redacted] si accollava in quel determinato momento storico, 2017, quegli oneri a condizione che i figli permanessero in quell'immobile di [redacted] e non in qualsivoglia altro immobile) in aggiunta al pagamento del contributo ordinario, senza alcuna quantificazione, né valutazione della condizione economica personale di ciascuno dei genitori e senza tener conto, dunque, del principio di proporzionalità dei redditi per la valutazione della misura del contributo.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione artt. 91 e 92 cpc in relazione all'art 360 n. 3 cpc., per aver la Corte d'appello condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 6.946,00 oltre iva e cap e spese forfettarie, in quanto soccombente, senza considerare la soccombenza reciproca



Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

in quanto la stessa Corte aveva rigettato la domanda della [redacted] di porre a carico dello stesso ricorrente l'obbligo di corrisponderle l'ulteriore importo quanto meno di € 800,00 mensili, a titolo di contributo alle spese di alloggio per i figli e la madre e per le utenze, ovvero, in ulteriore subordine, aumentandolo quanto meno ad € 1.400,00 (600,00 già previsti + 800,00) mensili, di cui € 700,00 per ciascun figlio.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

Va osservato che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio (Cass., n. 6503/2023).

E' stato altresì affermato che, in tema di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento (Cass., n. 9691/2022).



Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

Nel caso concreto, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia pronunciato sull'istanza di audizione dei minori, entrambi ultradodicenni (17 e 15 anni) alla data della sentenza impugnata, rilevando, in particolare, che il più piccolo gli aveva riferito (con messaggio il cui esame sarebbe stato omesso) il suo disagio nell'aver la madre trasferito la residenza in [redacted] presso il suo compagno.

Invero, la Corte territoriale non si è pronunciata su tale istanza, né ha motivato al riguardo, limitandosi a rigettare l'istanza di collocamento prevalente dei minori presso il padre per preservare l'equilibrio familiare creatosi con l'attuale disciplina del divorzio, onde evitare disagi agli stessi minori.

Al riguardo, va rilevato che tale argomentazione non può precludere l'audizione dei minori, né giustificarne implicitamente l'omissione, in presenza di un mutamento sostanziale della situazione di fatto, relativa al luogo di abitazione dei minori, e di una possibile condizione sopravvenuta di disagio esposta dal minore al padre con un messaggio, che avrebbero richiesto una apposita audizione dello stesso al fine di consentire un più accurato esame della questione del suddetto trasferimento nell'ottica del miglior interesse del minore.

L'accoglimento dei primi due motivi, in quanto logicamente prioritari, determina l'assorbimento degli altri.

Per quanto esposto, in accoglimento dei primi due motivi, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d'appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di



Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

L'Aquila, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Dispone altresì che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025.

La Presidente
Laura Tricomi



Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff